



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice DE PETRIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2018

Delega al Governo in materia di garanzie di segretezza del voto dei cittadini italiani residenti all'estero e norme per la semplificazione in materia di raccolta di firme per i *referendum* e per la presentazione delle liste elettorali

ONOREVOLI SENATORI. - Nell'articolo 1 del presente disegno di legge si pone rimedio a troppi episodi che nel voto all'estero hanno contraddetto i principi essenziali di un'espressione di voto segreto e personale.

Troppi episodi verificatisi durante la recente campagna referendaria per la modifica della Costituzione hanno confermato che il voto degli italiani all'estero non è stato espresso in modo segreto e anzi personaggi conosciuti dall'opinione pubblica hanno ritenuto di farsi fotografare durante il voto, con evidenti intenzioni di disprezzo dei principi costituzionali e delle leggi.

Inoltre nel conteggio dei voti ai fini del *quorum* si è evidenziata la scarsa affidabilità del numero degli aventi diritto al voto, con conseguente distorsione dei numeri di riferimento e quindi del totale nazionale.

Senza la garanzia della segretezza del voto, non può considerarsi veramente garantita la libertà personale del voto espresso, di cui all'articolo 48 della Costituzione.

Si propone di applicare alla circoscrizione estero la regola fondamentale che vige per il voto in Italia: gli aventi diritto al voto si recano personalmente al seggio, muniti di un documento italiano di riconoscimento valido e di tessera elettorale, che ogni elettore deve richiedere al proprio comune di residenza o consolato di competenza.

Poiché l'articolo 3 della Costituzione assegna alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono l'effettiva partecipazione di tutti all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, sarà compito dei consolati organizzare i seggi della circoscrizione Estero in modo tale da renderli fisicamente raggiungibili e accessibili nella

giornata elettorale a tutti i cittadini iscritti nei propri elenchi elettorali. I seggi debbono essere di norma all'interno delle sedi consolari e degli Istituti italiani di cultura all'estero, oppure organizzati con tutte le necessarie garanzie in sedi pubbliche degli Stati esteri con i quali verranno stipulate apposite convenzioni, assicurando la vigilanza della sede prescelta sotto la responsabilità dei consolati, il cui personale ne risponde come pubblico ufficiale.

Al momento del voto, gli elenchi elettorali debbono essere aggiornati, così da contenere soltanto i nomi delle persone ancora viventi, residenti all'estero e aventi diritto di voto. Il monitoraggio delle tessere elettorali, timbrate e rinnovate, permette di predisporre meglio i seggi elettorali, perché consente di prevedere come potenziali elettori soltanto coloro che ancora abbiano tessere elettorali valide. La tessera deve essere rinnovata periodicamente, il mancato rinnovo comporta l'esclusione dal numero degli aventi diritto.

Sulla base dei principi enunciati dalla presente legge il governo ha l'obbligo di emanare uno o più decreti attuativi tassativamente entro un mese e le Commissioni parlamentari debbono tassativamente esprimere il loro parere entro quindici giorni.

Nell'articolo 2 viene riformata la modalità di raccolta delle firme e di attestazione della loro validità sia per i *referendum* che per le elezioni politiche e locali.

Viene introdotta la possibilità di usare la raccolta delle firme con modalità digitali, viene ampliata la possibilità di attestare la validità delle firme apposte dai sottoscrittori su mandato dei sindaci, fermo restando che queste persone rispondono dei loro atti come le altre figure già previste dalla legge. Infine

viene abolita la certificazione cartacea della condizione di elettore, costosa ed inutile: ove ritenuto necessario verrà richiesta dagli organi di controllo direttamente ai comuni.

La semplificazione e la digitalizzazione delle procedure di sottoscrizione e vidimazione delle firme dei quesiti referendari, sia a livello locale sia sul piano nazionale, e delle liste elettorali sono indispensabili per rendere effettivo il diritto del cittadino alla partecipazione democratica. Queste innovazioni legislative inducono anche notevoli risparmi che andranno a coprire le maggiori spese di cui all'articolo 1.

Si abolisce quindi l'obbligo della vidimazione dei moduli e di presentare i certificati

elettorali dei firmatari. Si introduce infine un preventivo giudizio di ammissibilità del quesito referendario da parte della Corte costituzionale al raggiungimento di cinquanta-mila firme, prevedendo che il periodo necessario fino al giudizio interrompa i tempi per la raccolta delle firme.

Si introduce l'obbligo di accorpamento della data del voto referendario con quello di eventuali scadenze elettorali.

Anche per la sottoscrizione delle liste elettorali di candidati è previsto il diritto all'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione digitale e telematica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo in materia di garanzie di segretezza del voto degli italiani all'estero)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, uno o più decreti legislativi di modifica della normativa prevista dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire che il voto dei cittadini italiani residenti all'estero sia personale e segreto ed espresso con modalità paragonabili a quelle di chi vota in Italia, rivedendo, a questo fine, i criteri dell'attuale modalità di espressione del voto dei cittadini italiani residenti all'estero, escludendo il voto per corrispondenza;

b) individuare le sedi consolari e gli Istituti italiani di cultura come sedi prioritarie per esprimere il voto nel rispetto delle previste condizioni, prevedendo inoltre che sotto la responsabilità delle sedi consolari possano essere utilizzate sedi idonee a garantire la segretezza e il controllo dell'espressione del voto, anche con modalità itineranti, sul modello delle sedi ospedaliere nel territorio nazionale, custodite da personale incaricato allo scopo dalle sedi consolari;

c) prevedere che gli aventi diritto al voto si presentino ai seggi muniti del documento di riconoscimento e della scheda attestante il diritto al voto, al fine di ricevere la scheda elettorale timbrata e firmata dopo

l'espressione del voto con le modalità vigenti nel territorio nazionale;

d) prevedere che le infrazioni personali siano punite con gli stessi criteri previsti per il voto nel territorio nazionale e con l'annullamento del voto reso pubblico in qualunque forma;

e) prevedere che il personale dei consolati risponda del rispetto delle norme e dei comportamenti delle strutture a cui è affidata la sicurezza, attraverso l'indicazione di opportune sanzioni;

f) prevedere l'emanazione di precise direttive ai consolati al fine di organizzare i seggi della circoscrizione Estero di propria competenza in modo tale da renderli fisicamente raggiungibili e accessibili nella giornata elettorale prevista a tutti i cittadini iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti nel Paese estero di competenza;

g) rideterminare i contributi economici per gli elettori della circoscrizione Estero che intendono esercitare il diritto al voto nel territorio nazionale al fine di poter garantire l'effettività di esercitare tale diritto;

h) fissare precise scadenze e verifiche per l'attuazione dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, al fine di avere sempre aggiornati gli elenchi elettorali che debbono contenere soltanto l'elenco degli aventi diritto ancora viventi, residenti all'estero, il cui numero deve corrispondere alle tessere elettorali complessivamente distribuite per poter stabilire senza incertezze i quozienti elettorali.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia o per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono comunque essere adottati.

Art. 2.

(Semplificazione in materia di raccolta delle firme per i referendum e per le liste elettorali)

1. Alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Le firme possono altresì essere raccolte con modalità telematiche, secondo le procedure di cui all'articolo 8-bis»;

b) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - 1. La richiesta di *referendum* è effettuata con la firma da parte degli elettori nei modi di cui all'articolo 7, commi terzo e quarto. Accanto alle firme devono essere indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali questi è iscritto o, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero. Le firme raccolte in formato cartaceo devono recare l'attestazione della regolare raccolta delle sottoscrizioni, effettuata dai cittadini delegati dal comitato promotore previa comunicazione dei nominativi all'Ufficio centrale per il *referendum*. I cittadini così delegati devono possedere i requisiti per l'elezione a consigliere comunale. Per i cittadini elettori residenti all'estero l'attestazione è fatta dal console d'Italia competente o da uno o più funzionari incaricati dal console stesso. L'attestazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data, deve indicare il numero di firme contenute nel foglio. Colui che procede alle attestazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma. L'Ufficio centrale per il *referendum* di cui all'articolo 12 della presente

legge verifica, anche a campione, l'iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini sottoscrittori, accedendo all'Anagrafe nazionale della popolazione residente prevista dall'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che deve contenere i dati relativi all'iscrizione dei cittadini nelle liste elettorali, che sono utilizzabili ai fini dei procedimenti elettorali e dei *referendum*. Nelle more dell'ampliamento delle funzioni attribuite all'Anagrafe nazionale ai sensi del periodo precedente, l'Ufficio centrale per il *referendum* verifica l'iscrizione dei cittadini sottoscrittori nelle liste elettorali accedendo al sistema pubblico di connettività»;

c) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis. - 1. I rappresentanti dei comitati promotori possono presentare alle segreterie comunali moduli in formato elettronico per consentire la raccolta di firme in modalità digitale. Le sottoscrizioni possono essere raccolte in modalità digitale attraverso l'utilizzo della firma digitale ovvero della firma elettronica qualificata ovvero del sistema pubblico di identità digitale (SPID), ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il Ministero dell'interno provvede, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla realizzazione di un sistema, secondo le regole tecniche previste dal citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che consenta la raccolta delle sottoscrizioni con il sistema pubblico di identità digitale (SPID) e la verifica delle sottoscrizioni, anche da parte degli uffici comunali preposti. Il sito ufficiale del comitato promotore contiene il *link* al modulo così pubblicato»;

d) al primo comma dell'articolo 9 le parole: «e dei certificati elettorali dei sotto-

scrittori» sono sostituite dalle seguenti: «e le sottoscrizioni raccolte in modalità digitale»;

e) al primo comma dell'articolo 27 le parole: «vidimati dal funzionario,» sono soppresse e dopo le parole: «all'articolo 7» sono inserite le seguenti: «e nei moduli telematici di cui all'articolo 8-bis»;

f) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

«Art. 28. - 1. Il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione di tutti i fogli contenenti le firme dei sottoscrittori e delle copie, cartacee e informatiche, delle sottoscrizioni raccolte in modalità digitale deve essere effettuato entro cinque mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del quesito depositato ai sensi dell'articolo 27. Tale deposito deve essere effettuato da almeno tre dei promotori, i quali dichiarano al cancelliere il numero delle firme che appoggiano la richiesta»;

g) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

«Art. 31. - 1. Al raggiungimento di cinquantamila sottoscrizioni, il Comitato promotore sottopone la richiesta di *referendum* al giudizio di ammissibilità della Corte costituzionale. A tal fine, deposita le sottoscrizioni presso l'Ufficio centrale costituito presso la Corte di cassazione il quale, verificato il numero delle firme e la conformità alla legge, entro e non oltre venti giorni rileva con ordinanza la legittimità della richiesta e la trasmette alla Corte costituzionale, la quale decide ai sensi dell'articolo 33. Il termine di cinque mesi per la raccolta delle firme riprende a decorrere dalla notifica della sentenza della Corte costituzionale»;

h) l'articolo 32 è sostituito dal seguente:

«Art. 32. - 1. Dal momento del deposito, in qualsiasi giorno dell'anno, della richiesta di *referendum*, l'Ufficio centrale costituito presso la Corte di cassazione a norma dell'articolo 12 verifica che il numero complessivo delle firme sia superiore alle cinquecen-

tomila. Alle operazioni di conteggio e verifica delle firme sono ammessi i rappresentanti del comitato promotore. Entro trenta giorni l'Ufficio centrale rileva, con ordinanza, le eventuali irregolarità, assegnando ai delegati o presentatori un termine di venti giorni per la loro sanatoria, se consentita, e per la presentazione di memorie intese a contestarne l'esistenza. Con la stessa ordinanza l'Ufficio centrale propone la concentrazione di quelle, tra le richieste depositate e non ancora poste in votazione, che rivelano uniformità o analogia di materia. L'ordinanza deve essere notificata ai delegati o presentatori nei modi e nei termini di cui all'articolo 13. Entro il termine fissato nell'ordinanza i rappresentanti dei partiti, dei gruppi politici e dei promotori del *referendum*, che siano stati eventualmente designati a norma dell'articolo 19, hanno facoltà di presentare per iscritto le loro deduzioni. Successivamente alla scadenza del termine fissato nell'ordinanza ed entro trenta giorni, l'Ufficio centrale decide, con ordinanza definitiva, sulla legittimità della richiesta depositata e sulle concentrazioni proposte. L'ordinanza deve essere comunicata e notificata a norma dell'articolo 13. L'Ufficio centrale stabilisce altresì, sentiti i promotori, la denominazione della richiesta di *referendum* da riprodurre nella parte interna delle schede di votazione, al fine dell'identificazione dell'oggetto del *referendum*. Le ordinanze dell'Ufficio centrale sono impugnabili unicamente con ricorso presso le sezioni unite della stessa Corte di cassazione, da proporre entro trenta giorni dalla comunicazione»;

i) all'articolo 33, al primo comma, le parole: «non oltre il 20 gennaio dell'anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «entro i trenta giorni successivi» e, al quarto comma, le parole: «entro il 10 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «entro venti giorni dalla camera di consiglio»;

l) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

«Art. 34. - 1. Ricevuta comunicazione dell'ordinanza definitiva dell'Ufficio centrale, il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, indice con decreto il *referendum*. I *referendum* si tengono in una domenica dei mesi di maggio e di novembre di ciascun anno, secondo un calendario triennale predisposto periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri al fine di consentire la massima possibilità di partecipazione. qualora nel medesimo anno siano previste elezioni per il rinnovo delle Camere, del Parlamento europeo o di un numero di comuni e regioni che superi il 25 per cento dell'elettorato, le votazioni referendarie sono abbinate alla data delle elezioni»;

m) dopo l'articolo 34 sono inseriti i seguenti:

«Art. 34-bis. - 1. Gli enti locali, compatibilmente con le esigenze istituzionali, mettono a disposizione a titolo gratuito le proprie attrezzature, strutture e aree, su richiesta dei comitati promotori di iniziative popolari o *referendum*, durante il periodo previsto per la raccolta delle firme e nel mese precedente il voto.

Art. 34-ter. - 1. Un unico libretto informativo, pubblicato dal Ministero dell'interno, relativo alle proposte referendarie e alle iniziative popolari, è inviato ad ogni elettore in forma cartacea o elettronica, entro quattro settimane antecedenti la data del voto. In esso sono descritti per capitoli: il quesito oggetto di *referendum*, gli argomenti redatti dal comitato promotore per invitare al voto favorevole e gli argomenti redatti dalle parti che si oppongono per invitare al voto contrario. Il libretto informativo deve garantire uguale spazio editoriale agli argomenti per il sì e per il no. Le parti che si oppongono sono identificate dal Ministero dell'interno tra i soli soggetti politici, partiti o movimenti, che vogliono dare un'esplicita indicazione di voto contrario al quesito refe-

rendario, a condizione che abbiano recepito nel proprio statuto le disposizioni previste ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, e tra i soli comitati, associazioni e altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse dai soggetti politici, che abbiano un interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari e che vogliano dare un'esplicita indicazione di voto contrario al quesito referendario. Tale libretto è inviato e trasmesso dai media pubblici e privati che ricevano sovvenzioni pubbliche dirette o indirette o che usufruiscano di concessione pubblica.

Art. 34-*quater*. - 1. I comitati promotori rendono pubblici i propri bilanci. A decorrere dall'anno 2018, le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei comitati promotori di *referendum* e di iniziative popolari di cui alla presente legge sono ammesse a detrazione per oneri, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pari al 26 per cento per importi compresi tra 30 euro e 10.000 euro annui.

Art. 34-*quinquies*. - 1. A partire dal deposito in Cassazione della richiesta di *referendum* o della proposta di legge di iniziativa popolare, il comitato promotore ha diritto di tutelare in ogni sede l'interesse rappresentato, anche successivamente alle votazioni referendarie. La rappresentanza legale, salvo diverso accordo, è riconosciuta al primo dei firmatari della richiesta»;

n) all'articolo 37, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Il Presidente della Repubblica nel decreto stesso, su proposta del Ministro interessato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può ritardare l'entrata in vigore dell'a-

brogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data della pubblicazione. Qualora l'abrogazione referendaria incida sul funzionamento di un organo costituzionalmente necessario, il Presidente della Repubblica può reiterare, per non più di due volte, il suddetto decreto. L'abrogazione è altresì sospesa in caso di scioglimento delle Camere e fino al decimo giorno successivo alla riunione delle nuove Camere»;

o) all'articolo 49:

1) al secondo comma, le parole: «, la loro autenticazione» sono soppresse e le parole: «articoli 7 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 7, 8 e 8-bis»;

2) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le firme devono essere raccolte entro sei mesi dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'avvenuto deposito del testo dell'iniziativa»;

3) al quarto comma, le parole: «, e da vidimarsi contemporaneamente a quello» sono soppresse.

2. All'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, al secondo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le sottoscrizioni possono essere apposte anche in modalità digitale, attraverso l'utilizzo della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ovvero avvalendosi del sistema per la gestione dell'identità digitale previsto dall'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il Ministero dell'interno provvede, con le risorse disponibili a legislazione vigente, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla realizzazione di un sistema, in evidenza sull'*homepage* del sito *internet* del Ministero, secondo le regole tecniche previste dal citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che consenta la raccolta delle sottoscrizioni con il sistema pubblico di identità digitale (SPID) e la verifica delle sottoscrizioni, anche da parte degli uffici co-

munali preposti. Il sito ufficiale del soggetto politico che presenta le liste di candidati contiene il *link* al modulo cos1 pubblicato».

3. All'articolo 18-*bis*, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «Le sottoscrizioni possono essere apposte anche in modalità digitale, attraverso l'utilizzo della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ovvero avvalendosi del sistema per la gestione dell'identità digitale previsto dall'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il Ministero dell'interno provvede, con le risorse disponibili a legislazione vigente, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla realizzazione di un sistema, in evidenza sull'*homepage* del sito *internet* del Ministero, secondo le regole tecniche previste dal citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che consenta la raccolta delle sottoscrizioni con il sistema pubblico di identità digitale (SPID) e la verifica delle sottoscrizioni, anche da parte degli uffici comunali preposti. Il sito ufficiale del soggetto politico che presenta le liste di candidati contiene il *link* al modulo così pubblicato»;

b) dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: «Il sindaco, su richiesta di partiti o gruppi politici organizzati che presentano liste di candidati, delega, entro quindici giorni dalla richiesta, la funzione di autenticatore a cittadini italiani che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale. I cittadini così delegati hanno competenza ad autenticare le firme raccolte nel territorio del comune in cui è stata loro concessa la delega. I cittadini delegati dal sindaco, che autenticano le firme dei cittadini richiedenti il *referendum* ai sensi dell'articolo 8 della legge

25 maggio 1970, n. 352, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto e rispondono di questa qualifica sotto il profilo delle sanzioni amministrative e penali».

4. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, secondo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il sindaco, su richiesta di partiti o gruppi politici organizzati che hanno presentato liste di candidati, delega, entro quindici giorni dalla richiesta, la funzione di autenticatore a cittadini italiani che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale. I cittadini così delegati hanno competenza ad autenticare le firme raccolte nel territorio del comune in cui è stata loro concessa la delega. I cittadini delegati dal sindaco, che autenticano le firme dei cittadini richiedenti il *referendum* ai sensi dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto, ivi comprese le responsabilità da cui conseguono sanzioni amministrative e conseguenze penali»;

b) all'articolo 32, terzo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le sottoscrizioni possono essere apposte anche in modalità digitale, attraverso l'utilizzo della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ovvero avvalendosi del sistema per la gestione dell'identità digitale previsto dall'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il Ministero dell'interno provvede, con le risorse disponibili a legislazione vigente, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla realizzazione di un sistema, in evidenza sull'*homepage* del sito *internet* del Ministero, secondo le regole tecniche previste dal citato codice di cui al decreto legislativo 7

marzo 2005, n. 82, che consenta la raccolta delle sottoscrizioni con il sistema pubblico di identità digitale (SPID) e la verifica delle sottoscrizioni, anche da parte degli uffici comunali preposti. Il sito ufficiale del soggetto politico che presenta le liste di candidati contiene il *link* al modulo così pubblicato».

€ 1,00